



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7206



ISLL Papers

Anteprima ISLL Dossier - Le ispirazioni del giurista. Atti del IX Convegno Nazionale ISLL
Università del Molise - Campobasso 30/6- 1/7 2022
ed. by A. Vespaiani e M. P. Mittica

L'arte come ispirazione del limite per il giurista

Roberto Bartoli*

Abstract

[*Art as the inspiration of the limit for the jurist*]. Law, above all criminal law, needs limits and art, above all that which deals directly with law (but perhaps it would be better to say with justice), through its unveiling force through contemplation educates to the awareness and sensitivity of this need for limit, helping to forge the ethics of jurists.

Keywords: Art - Law - Violence - Constitutionalism - Oresteia

1. Una breve premessa

Sono molto contento di tornare a parlare al Convegno nazionale della Associazione Italiana di Diritto e Letteratura. Partecipai come relatore al terzo incontro, che si svolse presso l'Università di Tor Vergata, con una relazione sui rapporti tra poesia e legge, tanto temeraria, quanto affettuosamente e benevolmente accolta.

Di acqua sotto i ponti ne è passata, e molta. Il rapporto tra diritto e letteratura, ma più in generale tra diritto e arte, da tema di nicchia è divenuto oggi un tema deflagrato, forse a volte anche troppo. Proliferano corsi e convegni in tutta Italia e all'estero. Tema capace di stimolare e rinnovare non solo la speculazione teorica, ma soprattutto la formazione dei giuristi, della loro visione, della loro coscienza, della loro etica. Attraverso l'arte il diritto si fa meno tecnico e più umano. L'arte ricorda ai giuristi che dietro e oltre le parole delle norme vi sono la realtà, i fenomeni naturali e sociali, le relazioni interpersonali e quindi la persona in carne ed ossa: meglio, la persona in carne ed ossa nella sua relazione con l'altro.

Ebbene, la mia riflessione non verterà su opere specifiche che si occupano del diritto e dei limiti del diritto: accennerò ad alcune di esse via via in forma esemplificativa e sul finale indugerò un po' di più sull'Oresteia di Eschilo, tema classicissimo, ma ancora capace di aprire nuove vie per il pensiero. Piuttosto, la mia riflessione avrà carattere generale, potrei dire filosofico, se solo avessi davvero gli strumenti, le spalle larghe e il fiato lungo per compiere una tale riflessione.

*Ordinario di diritto penale e titolare del Corso Diritto e arte nell'Università di Firenze – roberto.bartoli@unifi.it.

2. Il diritto come violenza e la necessità di limiti

Perché il diritto necessita di un senso del limite? Perché l'arte che si occupa del diritto contribuisce a fornire questo senso del limite? Tali interrogativi aprono ad altri interrogativi: cosa è il diritto? Cosa è la letteratura?

Al netto di paradigmi come la giustizia riparativa, che meriterebbero un discorso del tutto particolare, il diritto ha in sé una componente di forza/violenza che ne costituisce una componente strutturale. Sempre. Evidentissimo nel diritto penale, dove la violenza è addirittura costitutiva, consustanziale, perché la pena, in quanto afflittiva è essa stessa forza e violenza. Ma anche tutte le altre branche del diritto implicano in termini più o meno diretti forza e violenza. Non soltanto perché qualsiasi illecito ha nel suo spettro una violenza eventuale/potenziale, visto che l'ordinamento, qualsiasi ordinamento, sia esso pubblico o privato, deve assicurare il rispetto delle proprie decisioni, ed è lì che si esercita violenza mediante coercizione. Ma anche perché, v'è una certa forza nello stesso momento in cui si fa valere una pretesa addirittura legittima. Come afferma Simone Weil,

« il diritto non si sostiene che col tono della rivendicazione; e quando questo tono è adottato, la forza non è lontana, è subito dietro, per confermarlo, se no sarebbe ridicolo [...] “Ho il diritto di ...”, “Non ha il diritto di ...”; racchiudono una guerra latente e svegliano uno spirito di guerra. La nozione di diritto, posta al centro dei conflitti sociali, rende impossibile sia da una parte che dall'altra ogni sfumatura di carità». (Weil 1990: 49 e 52)

Ed è questa violenza attuale o potenziale il grande nodo del diritto, perché nel momento in cui entra in gioco la violenza, la coercizione, entra in gioco il rischio di un eccesso, il rischio di un abuso, il rischio di una sopraffazione. Potremmo dire di più: nel diritto è insito il rischio che la giustizia, ciò che il diritto dovrebbe realizzare, si converta in qualsiasi momento in ingiustizia, ciò che il diritto dovrebbe contrastare. Penso che si sia al cuore delle problematiche del diritto, troppo spesso sottovalutate, per non dire trascurate o addirittura pretermesse.

Da qui l'esigenza di limiti, di contenimento. Un'esigenza che è sempre esistita, ma che si è fatta ancora più pressante nel momento in cui lo Stato ha finito per impadronirsi del diritto. Certo, questo dominio dello Stato sul diritto è più apparente che reale, ma è indubbio che in alcuni settori, come ad esempio quello penale, questo dominio esista. Con la conseguenza che l'esigenza di limite si fa per l'appunto ancora più stringente.

Vero tutto questo, è anche vero che oggi questi limiti fanno parte a pieno titolo del nostro ordinamento perché sono stati costituzionalizzati. Costituzionalizzati non solo significa che sono stati previsti in Carte costituzionali sovraordinate, ma anche che sono giustiziabili davanti ad organismi giurisdizionali. Oggi nel nostro ordinamento a porre limiti al potere normativo dello Stato, ma più in generale della nostra società, c'è il costituzionalismo, vale a dire uno strumento che consente di far tendere il diritto al diritto legittimo, al diritto giusto. Con la conseguenza che il diritto non solo non si esaurisce nella legge, ma, a ben vedere, non si esaurisce nemmeno nello stesso diritto: oggi il diritto si completa nella Costituzione che nella sostanza significa giustizia, equilibrio, limiti. Oggi il diritto o è giusto o non è diritto. Ha scritto ancora Simone Weil:

«sopra le istituzioni destinate a proteggere il diritto, le persone, le libertà democratiche, bisogna inventarne altre destinate a discernere e ad abolire tutto ciò

che, nella vita contemporanea schiaccia le anime sotto il peso dell'ingiustizia, della menzogna, della bruttezza». (Weil 1990: 69)

Ebbene, come non pensare alle nostre Corti di garanzie, alla Corte costituzionale e alla Corte EDU. Ciò comporta non solo più società, non solo più realtà, ma anche più limiti. Costituzionalismo significa limite al potere, limite alla politica, limite alla violenza, limite all'unilateralismo, limite all'assolutismo.

3. L'arte come contemplazione e disvelamento

E cosa è l'arte? Direi che l'arte si caratterizza per due qualità di fondo: da un lato, è disvelamento; dall'altro lato, è contemplazione. Potremmo dire che l'arte è disvelamento mediante contemplazione.

L'arte tende a mostrare la realtà in modo sorprendente, fuori dai luoghi comuni, come essa è e non come appare o noi la cogliamo attraverso la nostra esclusiva soggettività immersa nell'assuefazione del quotidiano. L'arte quindi spoglia, denuda, demitizza, lascia essere ed esistere. Ma, a ben vedere, non è soltanto questa la particolarità dell'arte. Anche perché la forza demitizzante delle cose appartiene pure ad altri ambiti conoscitivi: si pensi al ruolo esplicativo e quindi per l'appunto demitizzante svolto dalla scienza, che poesia non è. Ebbene, l'arte compie un disvelamento attraverso uno strumento ulteriore, vale a dire attraverso una visione che contempla e contemplazione significa vedere la complessità, vedere il chiaro e lo scuro delle cose, vedere le cose illuminate, ma anche con la loro ombra e dire al contempo la cosa illuminata e la sua ombra. Come ha scritto Paul Celan in *Sprich auch du*,

«Parla anche tu,
parla per ultimo,
di la tua sentenza.

Parla –
ma non dividere il sì da no.
Dai anche il senso alla tua sentenza:
dalle l'ombra.

Dalle ombra abbastanza,
dagliene così tanta
fino a saperla intorno a te ripartita tra
mezzogiorno e mezzanotte e mezzogiorno.

Guardati attorno:
vedi, come diviene vivo intorno –
Presso la morte! Vivo!
Parla il vero chi parla ombra». (Celan 1955: 36)

Potremmo dire più banalmente entrambe le facce della medaglia. Insomma, se la politica si decide per un valore, se la scienza si decide per nessun valore, se il diritto si decide per entrambi i valori nel tentativo di portare il tutto a un equilibrio, l'arte si decide per entrambi i valori nella loro absolutezza e incompatibilità, si decide per il dissidio, per

la contraddizione e per la contrapposizione, lasciando che tale contrasto sia, mostrandolo e quindi anche istituendolo nella sua impossibilità di definitiva risoluzione e soluzione.

4. L'arte che contempla e disvela il diritto come fondamento del limite e del costituzionalismo

Ebbene, quando questa contemplazione disvelatrice dell'essenza delle cose viene "applicata" al diritto, essa mostra proprio la contraddizione che esiste tra il diritto come strumento di giustizia e la sua possibilità che in ogni momento si possa convertire in ingiustizia, disvelando così l'esigenza di limite e di contenimento, potremmo dire la stessa esigenza di giustizia. Con la conseguenza che contribuisce a forgiare quel grande strumento di limite alla forza che è il costituzionalismo.

In particolare, se il diritto può diventare abuso, eccesso, autoritarismo, menzogna, l'arte spinge per la verità, la libertà, la misura, il limite. Potremmo dire che l'arte è nella sua essenza democratica, vale a dire contro gli assolutismi, gli unilateralismi e le falsità. Anzitutto, perché l'arte nel porre al centro la realtà si contrappone alle affermazioni che soprafanno, manipolano, negano la realtà. In secondo luogo, perché l'arte rafforza la componente critica che induce a contestare la realtà falsata attraverso l'uso distorto del potere. Si pensi a quanto accaduto di recente con la guerra di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina: il potere autoritario ha vietato addirittura l'impiego della parola "guerra" e l'arte e la giustizia non possono che contrapporsi al potere che dispone della libertà negando la verità per ribadire la verità al potere e quindi la libertà, per ribadire la valenza della parola guerra come parola di "verità dei fatti".

Se il diritto soprattutto modernamente tende a chiudersi nel normativismo, nel positivismo, nel legalismo e nel vigentismo e quindi ancora una volta nell'unilateralità dell'esercizio del potere, l'arte apre a tutto ciò che sta fuori e oltre la mera norma, contribuendo a rompere la sua angustia e la sua astrattezza. La legge, ma anche lo stesso diritto, spingono a una indiscussa autoreferenzialità, a una sorta di linguismo fine a se stesso, facendo perdere di vista la realtà dei fenomeni, le esigenze sostanziali sottese alla normazione: gli operatori del diritto si illudono che per fare diritto occorre muoversi all'interno delle formule vuote della normazione astratta meramente linguistica. L'arte, con il suo sguardo sulla realtà, oltretutto contemplante, induce ad andare oltre le norme, aiuta a forgiare un modo di vedere le cose sostanziale e realistico.

Se il diritto muove dalla precomprensione valoriale e dal pregiudizio fattuale, l'arte esercita all'ermeneutica e al dubbio. Il diritto rischia di essere il trionfo del sé e quindi l'affermazione del sé sulla stessa dimensione normativa. L'arte contribuisce alla fuoriuscita dal sé, se non addirittura alla negazione del sé. Lo stesso accostamento all'opera artistica impone una dismissione delle proprie istanze egocentriche per inchinarsi all'opera, mettersi in suo ascolto. La stessa ermeneutica artistica contribuisce a rafforzare gli strumenti dell'ermeneutica normativa.

Se il diritto si fa tecnicismo che porta a dimenticare la sostanza dell'uomo e della persona, e ancora più a fondo l'incontro interrelazionale tra persone in un reciproco riconoscimento, l'arte ci ricorda la centralità della persona, fonda la centralità del personalismo. Da un lato, attraverso la contemplazione, l'arte tende a mostrare il male di chi compie il male, ma anche il male subito da chi ha fatto il male. Dopo aver mostrato la crudeltà dell'autore e il dolore della vittima, l'arte non esita a mettersi nei panni dell'autore destinato a subire la punizione per mostrare come anche l'autore finisca per provare

dolore. La stessa posizione di ragione e torto, vincitori e vinti viene stemperata, e questo stemperamento non deve essere visto come una minimizzazione del dolore e come una relativizzazione delle posizioni di ragione e torto, ma piuttosto come una massimizzazione del dolore che va oltre, supera la ragione e il torto, inducendo costantemente ad adottare la prospettiva altra. Dall'altro lato, e conseguentemente, la costante valorizzazione dell'altra faccia della medaglia disvela la stessa complessità della condizione umana, ricordando a tutti l'appartenenza alla stessa condizione umana, fatta per l'appunto di un dolore che accomuna e che quindi riaccende sentimenti di condivisione, unione, incontro.

Se il diritto è violento nella sua essenza, l'arte mette in mostra la componente di disumanità presente in ogni violenza fino a sprigionare un sentimento di compassione che si estende per l'intera umanità. L'arte è addirittura a fondamento di una visione di giustizia altra rispetto a quella forgiata dalla violenza. L'arte diviene così lo strumento che consente di vedere le cose a tutto tondo: da un lato, la violenza, anche con la sua componente di irrinunciabilità; dall'altro lato, la non violenza, come forma altra e alta di giustizia che crea i presupposti perché due persone si riconoscano e si incontrino.

5. L'arte come antidoto contro i rischi di eccesso del giurista

Ancora più a fondo, si può osservare come l'arte offra strumenti che consentono di controbilanciare tutta una serie di rischi di eccesso che fanno parte dell'attività di coloro che si occupano del diritto, soprattutto giudici e ancor più i pubblici ministeri.

Anzitutto, si pone il rischio del delirio di onnipotenza. L'idea che più che fare giustizia, si stia combattendo il male, l'idea che si incarni il bene contrapponendosi al male è un'idea che si può insinuare nella mente di chi accusa. Una adesione completa e totale al potere può addirittura portare a un potere che viene convertito da "pubblico" a "privato", per cui si va ben oltre non soltanto i limiti costituzionali, ma anche quelli posti dalla stessa legge. E quante volte l'arte ha descritto giudici e detentori del potere in questo delirio di onnipotenza. Si pensi al Crogiuolo di Arthur Miller, ma anche ai Miserabili di Victor Hugo.

In secondo luogo, si pone il rischio di smarrire lo stesso senso della giustizia. Si tende ad entrare nella logica del potere, nell'idea di fare parte di un apparato, di un sistema senza più rendersi conto di quello che si sta facendo. Si applica la norma quale essa sia, senza interrogarsi sul senso di questa norma sul piano della sua giustizia oppure nel nome di una giustizia che si vuole perseguire a tutti i costi non si esita a violare tutte le leggi. E vengono alla mente, rispettivamente, *La colonia penale* di Franz Kafka e *Michael Kohlhaas* di Heinrich von Kleist.

In terzo luogo, chi decide deve essere consapevole che sceglie, divide, separa. Ebbene, vi sono giurisdizioni in cui la scelta, che tende all'unilateralismo, deve essere comunque compensata da una visione di bilanciamento. Bilanciamento non significa distribuire "contentini", dare un colpo al cerchio e uno alla botte, bilanciamento significa abbandono dell'unilateralità e presa in carico del controinteresse per indurre a un confronto e portare a un punto di equilibrio. E qui viene in mente un'opera come quella dell'Antigone, nella parte in cui evidenzia l'unilateralità delle posizioni inconciliabili di Antigone e Creonte e la totale assenza di un dialogo tra i protagonisti. Ma vi sono anche giurisdizioni che esigono il coraggio, il coraggio di prendere una posizione contro tutte le pressioni che provengono dal potere politico o dalla società: per assolvere occorre coraggio. E qui viene alla mente un film come *Nel nome del padre* di Sheridan del 1993.

6. *Oresteia* e costituzionalismo

Vorrei adesso entrare più nello specifico occupandomi dell'*Oresteia* come opera fondamentale sia per il disvelamento del diritto sia per il fondamento del limite e del costituzionalismo.

Anzitutto, l'*Oresteia* disvela cosa sia la vendetta. A ciò è dedicata soprattutto la prima tragedia dell'*Agamennone*. Opera cupa, tetra, torbida, dalle tinte foschissime, dove la vendetta trova la sua estrinsecazione più pura. Ebbene, Eschilo non prende posizione sulla vendetta, ma la canta per quello che è: potremmo dire che Eschilo riconosce alla vendetta il suo essere una sorta di sistema di giustizia. Tant'è vero che nell'*Agamennone* si affronta il tema della vendetta e più precisamente della vendetta che non è di sangue e si indugia su un aspetto molto spesso trascurato, e cioè la circostanza che ciò che muove alla vendetta (non di sangue) risiede in una ragione che potremmo definire pienamente legittima. Ed infatti, Clitennestra ha tutte le ragioni per vendicarsi contro Agamennone per la morte di Efigenia, così come Egisto ha tutte le ragioni per vendicarsi della morte di Tieste.

Tanto è vero che al Coro che chiede:

«Chi si darà pena di suscitare sulla tomba
fra le lacrime una lode per quest'uomo divino [Agamennone]
con sincerità d'animo?» (*Ag.* vv. 1547-1550)

Clitennestra risponde:

«Non tocca a te prenderti cura di questo ufficio:
per mano mia è caduto, è morto,
saremo noi a seppellirlo,
ma non tra i gemiti dei familiari:
sarà Ifigenia invece, sua figlia,
come è giusto, accogliendo il padre a braccia aperte
[...]
a baciarlo gettandogli le braccia al collo». (*Ag.* vv. 1551-1559)

Risposta sconvolgente se si pensa che Ifigenia è stata uccisa dal padre che dovrebbe accogliere a braccia aperte. E il Coro a quel punto è costretto a riconoscere le ragioni di Clitennestra:

«Questa è accusa che si contrappone ad accusa:
difficile è dare un giudizio.
Depredato è il depredatore, paga l'uccisore,
sta saldo, finché saldo sta Zeus sul suo trono,
il principio che chi ha fatto debba subire: così è stabilito». (*Ag.* vv. 1560-1565)

E in chiusura della lettura dell'*Agamennone* sorge spontaneo chiedersi cosa vi sia di ingiusto nella vendetta, se la vendetta risponde con equilibrio a un torto subito.

Ecco che, in secondo luogo, l'*Oresteia* disvela la disumanità della vendetta di sangue. E a questo è dedicata soprattutto la seconda tragedia delle *Coefore*. Certo la vendetta pone i rischi di *escalation*, ma il lato disumano sembra emergere soprattutto dalla componente della ineluttabilità, dalla inderogabilità, dalla catena di precetti e sanzioni che impone di

fare giustizia, vale a dire di vendicare, facendo a sua volta ingiustizia, e quindi creando le condizioni per una nuova reazione giusta alla quale si dovrà comunque rispondere.

Si legga questo dialogo fondamentale tra Clitennestra e Oreste.

« CLITENNESTRA

E' chiaro: figlio mio ucciderai tua madre.

ORESTE

Tu, non io, ucciderai te stessa

CLITENNESTRA

Bada stai attento alle cagne rabbiose di tua madre

ORESTE

E quelle di mio padre come posso fuggirle,
se trascuro questo compito.

CLITENNESTRA

E' chiaro: io, viva, piango invano lamenti a una tomba

ORESTE

Infatti il destino di mio padre stabilisce per te questa morte

CLITENNESTRA

Ahimè: è un serpente questo che io ho fatto nascere e ho nutrito;
era davvero indovina la paura che venne dai miei sogni.

ORESTE

Chi non dovevi, tu l'uccidesti; soffri ciò che non devi». (*Coe.* vv. 922-930)

Dove soprattutto quest'ultimo verso finisce per esprimere tutta la tragica ineluttabilità del meccanismo della vendetta di sangue: "soffri ciò che non devi". E a questa catena che fa della sanzione che punisce il precedente illecito un nuovo illecito destinato ad essere punito, sul finale delle *Coefore* si aggiunge la visione da parte di Oreste delle terribili Erinni, altrettanto implacabili e ineluttabili, forze distruttrici che non possono essere disinnescate, che non conoscono possibilità di disattivazione o attenuazione, che non possono essere mai placate nel sonno. Ma ciò che non dà tregua non punisce, perseguita, ciò che ineluttabile e assoluto esprime una forza che non ha limite. Ed è questo il punto centrale rispetto al quale si pone una necessità di limite.

In terzo luogo, è proprio su questa esigenza di limite, che si può definire come "defettibilità", che si concentra la terza tragedia delle *Eumenidi*. Apollo dimostra che quello di Oreste non è un delitto di sangue rompendo così la necessaria corrispondenza tra il delitto di sangue e la risposta di sangue in cui consiste la vendetta. Si noti la circostanza che nelle *Eumenidi* si giunge addirittura all'assoluzione di un reo confesso, aspetto davvero anomalo, volendo incomprensibile. Ma a ben vedere, il tribunale istituito da Atena non ha ad oggetto il fatto, ma la legge, la legge che sta alla base della vendetta di sangue ovvero la legge che in qualche modo sancisce l'inderogabilità e l'infettibilità della violenza (di sangue) come risposta alla violenza (di sangue) e rende le Erinni sempre deste, insonni. E Apollo tende a dimostrare che, uccidendo Clitennestra, Oreste non ha ucciso chi lo ha generato, perché Oreste è stato generato dal padre, non dalla madre, come avvenuto per la stessa Athena. Afferma Apollo:

«Coelei che viene chiamata madre
non è genitrice del figlio,
bensì soltanto nutrice del germe appena in lei seminato.
È il fecondatore che genera; ella, come ospite ad ospite
conserva il germoglio.

[...]

Ti darò prova di quanto ti dico:
può esserci un padre anche senza la madre.
Proprio qui ne è testimone la figlia di Zeus Olimpio
che non fu nutrita nell'oscurità di un grembo,
eppure è un germoglio quale nessuna dea potrebbe dare alla luce». (*Eu.* vv.
657-666)

Questo, oltretutto, ci consente di osservare come il tribunale che viene istituito non sia un tribunale propriamente dei fatti, ma piuttosto delle leggi, un tribunale che non esito a definire avente carattere costituzionale.

Infine, si pensi alla trasformazione delle Erinni in Eumenidi. Si può considerare il superamento della vendetta. Ma si può considerare anche il superamento della violenza? Forse sì, come a dire che viene fondato un nuovo ordine di giustizia che fa a meno della violenza. Afferma il Coro:

«E faccio voti
che mai in questa città
fremia la discordia insaziabile di mali,
né polvere, bevendo nero sangue di cittadini,
nel furore della vendetta
colga avidamente dalla città
sciagure che sangue con sangue contraccambiano». (*Eu.* vv. 976-983)

Ma forse anche no, visto che le Erinni sembrano trasformarsi nella loro ineluttabilità, ma non nella loro essenza di possibile violenza.

Afferma Athena:

«Grande potere ha la veneranda Erinni
presso gli immortali e quanti stanno sotterra:
e le cose che concernono gli uomini
esse mettono in atto manifestamente
e portano a compimento, agli uni dando canti
agli altri invece una vita offuscata di lacrime». (*Eu.* vv. 950-955)

Insomma, non sembra smarrirsi l'essenza e il carattere violento, mentre sembra superata la modalità di gestione di questa violenza, non più assoluta, ma flessibile. Ecco il lato oscuro della realtà, l'ombra che accompagna ogni cosa, se non addirittura l'ambiguità che fa in modo che ogni cosa abbia in sé anche elementi del suo contrario.

Di certo v'è che Eschilo, al fondo, sposta l'attenzione sulla necessità di limiti, di argini, di misura, di smorzamento, di sdrammatizzazione, di attenuazione. L'arte si colloca dalla parte del limite e educa i giuristi al limite. Come a dire che alla base della convivenza non può esserci esasperazione, forsennamento, la presenza esorbitante delle Erinni, con il loro incessante assolutismo punitivo orientato al raggiungimento totale dello scopo totale. Alla base della convivenza ci può essere soltanto un modo equilibrato e misurato di rapportarsi alle vicende umane.

Riferimenti bibliografici

Celan P., 1955. *Sprich auch du*, in ID., *Von Schwelle zu Schwelle*, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH.

Eschilo, 1995. *Oresteia*, trad. e note di E. Medda, Milano: BUR.

Weil S., 1990. *La persona e il sacro*, in ID., *Morale e letteratura*, Pisa: ETS.